

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

### Designazione del giudice che sostituisce il Presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2008/C 171/54)

Il 12 giugno 2008, il Tribunale di primo grado ha deciso, a seguito delle dimissioni del giudice sig. Cooke, di modificare la decisione 19 settembre 2007 e di designare, conformemente all'art. 106 del regolamento di procedura, il giudice sig. Papisavvas per sostituire il Presidente del Tribunale, in caso di assenza o di impedimento, in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009.

---

### Sentenza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Belfass/Consiglio

(Causa T-495/04) <sup>(1)</sup>

**«Pubblici appalti di servizi — Gara di appalto comunitaria — Errore materiale manifesto — Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa — Offerta anormalmente bassa — Art. 139, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Eccezione di illegittimità — Capitolato di appalto — Ricevibilità»**

(2008/C 171/55)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

**Ricorrente:** Belfass SPRL (Forest, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

#### Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale il Consiglio dell'Unione europea respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara di appalto UCA-033/04 e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno

### Dispositivo

- 1) *La decisione 13 ottobre 2004 con la quale il Consiglio dell'Unione europea respinge l'offerta della Belfass SPRL nell'ambito della gara di appalto UCA-033/04 è annullata per quanto riguarda il lotto n. 2.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 5.3.2005.

---

### Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2008 — NewSoft Technology/UAMI — Soft (Presto! BizCard Reader)

(Causa T-205/06) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo Presto! BizCard Reader — Marchi nazionali figurativi anteriori Presto — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»**

(2008/C 171/56)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

**Ricorrente:** NewSoft Technology Corp. (Taipei, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti M. Dirksen-Schwanenland, U. von Sothen e M. Di Stefano)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:** Soft, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Velázquez Ibáñez e P. Merino Baylos)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2006 (procedimento R 601/2005-2) relativa a un procedimento di nullità tra la Soft, SA e la NewSoft Technology Corp

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La NewSoft Technology Corp. è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 237 del 30.9.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2008**  
— Ott e a./Commissione

(Causa T-250/06 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Impugnazione incidentale — Ricevibilità — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Assegnazione dei punti di priorità — Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto — Eccezione di illegittimità — Sostituzione di motivi — Impugnazione in parte infondata e in parte fondata — Controversia idonea al giudizio — Rigetto del ricorso)*

(2008/C 171/57)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrenti:* Martial Ott (Oberanven, Lussemburgo); Fernando Lopez Tola (Lussemburgo, Lussemburgo) e Francis Weiler (Itzig, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006, pronunciata nella causa F-87/05, Ott e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza

**Dispositivo**

- 1) L'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006, Ott e a./Commissione (F-87/05) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso proposto dal sig. Francis Weiler.
- 2) Il ricorso di impugnazione è respinto per il resto.
- 3) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 4) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica con il numero di ruolo F-87/05 è respinto per la parte in cui è stato proposto dal sig. Francis Weiler.
- 5) I sigg. Martial Ott, Fernando Lopez Tola e Francis Weiler sopporteranno le loro spese relative al presente grado, nonché quattro quinti di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione supporterà un quinto delle sue spese relative al presente grado.
- 6) Il sig. Francis Weiler e la Commissione sopporteranno le loro spese relative al grado svoltosi dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica.

(<sup>1</sup>) GU C 281 del 18.11.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2008** —  
Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom)

(Causa T-254/06) (<sup>1</sup>)

*(Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo RadioCom — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)*

(2008/C 171/58)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell'UAMI 7 luglio 2006 (procedimento R 1266/2005-1), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo RadioCom come marchio comunitario.